



Dott. GASPARE PARLATORE
NOTAIO
Statuto

Titolo I – Profili generali

Articolo 1 – Denominazione, sede e colori.

È costituita l'associazione denominata **“BOCCIOFILA PERSICETANA associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale”** in breve **“BOCCIOFILA PERSICETANA ASD APS”**, con sede in San Giovanni in Persiceto (BO), attualmente in Via Castelfranco n. 16/A, in questo statuto successivamente indicata anche come **“associazione”**, i cui colori sono il bianco e il celeste.

Art. 2 – Principi associativi fondamentali

L'associazione è luogo di aggregazione delle persone per promuovere attività in favore dei soci, relativi famigliari e terzi e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione.

L'associazione è laica e apartitica, **senza scopo di lucro** e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, uniformità del rapporto associativo, libera eleggibilità delle cariche associative e promozione del volontariato da intendersi quale collaborazione prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

Art. 3 – Scopi associativi

L'associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e la concretizzazione della cultura della solidarietà e della tutela dei diritti del cittadino.

L'associazione assume, in particolare, il compito di perseguire finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale quali:

- a) la promozione ed organizzazione di iniziative dei cittadini negli ambiti della vita civile, sociale, sportiva e culturale;
- b) la promozione ed organizzazione di azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) il contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile, sportivo e sociale della collettività;
- d) il favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- e) il contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'associazione e delle attività di interesse generale promosse, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
- f) l'organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sportivo e culturale;
- g) il collaborare con enti pubblici e privati e con altri enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

Art. 4 – Attività

L'associazione promuove e realizza le seguenti attività di interesse generale:

1. l'esercizio in via stabile dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle discipline delle bocce, in tutte le specialità riconosciute dagli organismi sportivi affilianti. A tal fine l'associazione promuove ed eventualmente organizza gare, tornei, campionati in collaborazione anche con gli organismi sportivi affilianti, organizza attività didattica sportiva per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento delle discipline sportive nonché realizza ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica delle discipline sportive contribuendo in tal modo alla crescita sportiva culturale e civile dei propri soci e una più completa formazione umana e sociale;
2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica

**Registrato all'Agenzia
delle Entrate - Ufficio
Territoriale di Bologna
il 15/12/2022
al n. 61372
Serie 1T
corrisposti euro
Esente**

del volontariato e delle attività di interesse generale promosse come veicolo di valorizzazione del bene relazionale;

3. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale, anche di natura sportiva dilettantistica, come occasione di crescita e di sviluppo delle relazioni interpersonali;

4. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

5. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale anche attraverso l'assegnazione di borse di studio sportivo per merito e/o per ISEE;

6. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata per la realizzazione delle attività di interesse sociale di cui sopra.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica delle discipline sportive così come potrà realizzare attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto dei vincoli amministrativi e fiscali.

In linea generale, l'associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che siano rispetto ad esse secondarie e strumentali. Lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale viene deliberato dal consiglio direttivo che ne monitora lo svolgimento in corso d'anno per verificare la sussistenza dei requisiti di secondarietà.

Art. 5 – Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione organizza la propria attività prevalentemente grazie all'apporto gratuito dei propri soci e dei soci delle organizzazioni aderenti. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere riconosciuti rimborsi spese nel rispetto del Regolamento approvato dall'assemblea dei soci. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese forfettari.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare e specializzare l'attività svolta e nel rispetto dei parametri di legge.

Titolo II – Soci

Art. 6 – Requisiti

Può assumere la qualifica di associato chiunque, senza alcuna distinzione di età, sesso, nazionalità, razza, lingua, religione, opinione politica, condizione personale e sociale, che dichiari di condividere le finalità dell'associazione e si impegni a rispettarne lo statuto, i regolamenti eventualmente adottati e le delibere adottate dagli organi associativi, **essendo esclusa qualsivoglia forma di discriminazione.**

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un Consigliere, in quanto disgiuntamente delegati ad esaminare le domande di ammissione, al cui interno viene specificata la dichiarazione di volontà di diventare soci del sodalizio e di rispettarne statuto, regolamenti e delibere associative.

Il consigliere interpellato, qualora non ritenga sussistere le condizioni di ammissione, sottopone l'istanza alla valutazione collegiale del Consiglio Direttivo. In ogni caso l'accoglimento o il rigetto devono essere comunicati all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

In caso di accoglimento, l'accettazione può essere comunicata anche verbalmente al socio.

In caso di rigetto la delibera, debitamente motivata, deve essere trasmessa all'interessato a mezzo raccomandata, anche a mano, o posta elettronica certificata affinché gli sia consentito presentare al Consiglio Direttivo, entro sessanta giorni dalla notifica della delibera, la vo-

lontà di impugnarla avanti alla prima assemblea utile alla quale dovrà essere convocato.

Possono aderire all'associazione anche i minorenni: la domanda di ammissione sarà sottoscritta dall'esercente la potestà genitoriale che parteciperà alle assemblee con diritto di voto in rappresentanza del minore.

Possono altresì aderire enti collettivi senza scopo di lucro nel rispetto dei vincoli numerici contemplati con riferimento alle associazioni di promozione sociale e alle associazioni sportive dilettantistiche. L'ente collettivo partecipa alla vita associativa per il tramite del proprio rappresentante legale o di un suo delegato.

Art. 7 – Diritti

Tutti i soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) partecipare alle assemblee. Il diritto di voto viene riconosciuto al socio maggiorenne dalla data di sua ammissione. Il socio minorenne può partecipare alle assemblee ed ha diritto di parola ma viene rappresentato, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione essendo vietata qualsiasi forma di discriminazione nella partecipazione alla vita associativa;
- c) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi nel rispetto del principio di libera eleggibilità;
- d) chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- e) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- f) essere informati sull'attività associativa;
- g) esaminare i libri sociali. A tal fine il socio presenta istanza indirizzata al consiglio direttivo a mezzo raccomandata, anche a mano, o posta elettronica certificata. Il consiglio direttivo ha venti giorni dalla ricezione dell'istanza per garantire al socio l'accesso alla documentazione richiesta. Qualora sia richiesta la riproduzione dei documenti l'istante assume l'impegno di trattare gli eventuali dati personali ivi presenti per l'esclusivo esercizio dei diritti e doveri associativi e per tutelare, in qualsiasi giudizio, la propria posizione di socio come gli interessi dell'associazione. Ulteriori aspetti procedurali potranno essere definiti da regolamento adottato con delibera assembleare.

Art. 8 – Doveri

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento del contributo associativo annuale quantificato dal Consiglio direttivo;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'associazione;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'associazione.

Art. 9 – Perdita della qualifica di socio

Il rapporto associativo si intende a tempo indeterminato ma la qualifica di socio si può perdere:

- a) per recesso comunicato dal socio al Consiglio direttivo mediante raccomandata anche a mano o posta elettronica certificata con efficacia dalla data di ricezione della manifestazione di volontà;
- b) per decadenza dovuta a morosità accertata dal Consiglio direttivo quando il socio, previo sollecito anche collettivo al versamento del contributo associativo annuale, non provveda entro l'anno al relativo versamento;
- c) per esclusione deliberata dall'assemblea nei confronti del socio che abbia violato una o più disposizioni del presente statuto o quando l'esclusione sia prevista dagli statuti e regolamenti degli organismi sportivi affiliati a cui il socio risulti tesserato. La proposta di esclu-

sione, debitamente motivata, deve essere comunicata al Consiglio Direttivo affinché possa informarne l'interessato che sarà invitato a partecipare all'assemblea per contestare gli addebiti a fondamento della richiesta.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 10 – Esercizio finanziario ed entrate

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dai contributi associativi degli aderenti;
- b) da contributi da privati;
- c) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) da corrispettivi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
- e) da contributi dello Stato, enti pubblici e privati, finalizzati al sostegno di attività e progetti;
- f) da liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari;
- g) da rendite patrimoniali e finanziarie;
- h) da attività di raccolta fondi;
- i) da attività derivanti da attività diverse da quelle di interesse generale.

Art. 11 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi e capitale ai sensi della normativa vigente in materia per gli enti del terzo settore.

Art. 12 – Bilancio

L'associazione redige il bilancio di esercizio e, nei casi previsti dalla legge o quanto lo ritenga opportuno, il bilancio preventivo e/o il bilancio sociale.

Titolo IV – Organi associativi

Art. 13 – Organi

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci, organo sovrano;
- b) il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'organo di controllo (eventuale);
- e) l'organo di revisione (eventuale).

Art. 14 – Assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita, ai sensi dell'art. 24 CTS, dai soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 15 – Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, anche tramite posta elettronica, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicata sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea può tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o attraverso il voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associa-

to che partecipa e vota. L'assemblea può svolgersi anche interamente con modalità telematica, nel qual caso per luogo di convocazione si intende la piattaforma utilizzata.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per gli altri adempimenti di propria competenza. Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.

Art. 16 – Quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto, sulla variazione di sede in altro Comune, o in materia di fusione, scissione e trasformazione, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza almeno dei 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti aventi diritto di voto mentre in seconda convocazione è validamente costituita alla presenza di un decimo dei soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 17 – Adempimenti

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente, che di norma sarà il presidente del consiglio direttivo, ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 18 – Validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese per alzata di mano. Delibera con il voto segreto, laddove consentito dalle inderogabili norme di legge, per l'elezione delle cariche sociali, quando la deliberazione riguarda singole persone e comunque quando ne facciano richiesta la maggioranza dei presenti, sempre nei limiti di legge.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto e pertanto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

Art. 19 – Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedono gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale. È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 20 – Competenze

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio di esercizio;
- b) approva eventualmente il bilancio preventivo e/o il bilancio sociale;
- c) determina l'importo del contributo associativo annuale;

d) definisce le linee programmatiche dell'associazione;

e) approva i regolamenti associativi;

f) determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo;

g) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

h) determina eventualmente le indennità di carica nel rispetto del divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili o proventi;

i) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione della assemblea e ne determina il compenso;

j) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;

k) delibera sull'istituzione di sezioni dell'associazione;

l) delibera sull'esclusione degli associati;

m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera:

a) sulle modifiche dello statuto sociale;

b) sulle operazioni di fusione, scissione e trasformazione;

c) sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo.

Art. 21 – Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione.

È composto, in numero di dispari, da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo devono essere soci effettivi dell'Associazione.

È fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dall'art. 2382 del Codice civile anche con riferimento ai Codici etici eventualmente adottati direttamente dall'associazione o dagli enti a cui l'associazione si affilia.

Il consiglio direttivo, nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere.

Le funzioni del segretario, del tesoriere sono determinate dal Regolamento generale dell'Associazione.

Il consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale. Le riunioni di possono tenere anche con modalità telematica,

Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da inserire in apposito in libro.

Art. 22 – Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componen-

ti.

Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguardi le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Art. 23 – Competenze

Il Consiglio direttivo:

- a) predispone il bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio preventivo e/o il bilancio sociale;
- b) dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c) individua e disciplina le attività diverse da quelle di interesse generale che l'associazione intende svolgere, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative e ne documenta il carattere secondario nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto di cassa;
- d) delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associati;
- e) delibera l'adesione ad altri enti in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto;
- f) delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci;
- g) adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;
- h) assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente statuto e di legge;
- i) accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- j) adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'associazione.

Art. 24 – Vacanze di componenti e decadenza degli organi

Qualora il Consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria, o questa sia esaurita, ed il numero dei componenti il Consiglio direttivo rimanenti non sia inferiore a cinque, metterà all'ordine del giorno della prima assemblea utile l'elezione del o dei componenti del consiglio da sostituire che resteranno in carica per il residuo periodo di vigenza del mandato originariamente conferito all'organo collegiale.

In caso di vacanza della metà più uno dei componenti originariamente eletti dalla assemblea, il consiglio direttivo decade ed il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione del consiglio direttivo.

Art. 25 – Presidente

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

Il presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Assemblea.

Il presidente può delegare in parte, in via temporanea interamente, i propri poteri al vicepresidente o ad altro competente del consiglio direttivo.

Art. 26 – Organo di controllo

L'organo di controllo, istituito per libera decisione dell'assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica quattro anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, in tal caso l'Assemblea

ne determinerà l'eventuale compenso. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento. Se ha forma monocratica deve essere obbligatoriamente scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro e anche in questa ipotesi l'assemblea ne determinerà l'eventuale compenso. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 27 – Competenze

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni del presente statuto e del codice del terzo settore.

L'organo di controllo, in specie, verifica con cadenza almeno trimestrale, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parere redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.

L'organo di controllo attesta inoltre che il bilancio sociale, ove approvato, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 28 – Revisione legale dei conti

Ove ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, o per autonoma determinazione l'assemblea nomina un revisore legale dei conti ovvero una società di revisione.

La revisione legale dei conti può essere attribuita, da parte dell'assemblea, all'organo di controllo; in tal caso l'organo di controllo è costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro e l'assemblea ne determinerà l'eventuale compenso.

Art. 29 – Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea in cui vengono trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza da presentare al Consiglio Direttivo mediante raccomandata, anche a mano, o posta elettronica certificata. Il consiglio direttivo ha venti giorni per esibire la documentazione richiesta al richiedente. Nel caso in cui sia richiesta la riproduzione dei documenti i relativi costi restano a carico del richiedente che assume l'impegno a trattare i dati personali ivi contenuti esclusivamente per l'esercizio di diritti e doveri associativi e/o per esercitare azioni, in qualsivoglia contesto, a tutela della propria posizione di associato e a tutela degli interessi della stessa associazione. Ulteriori aspetti procedurali possono essere definiti da un regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Titolo V – Norme finali

Art. 30 – Sezioni

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'associazione,

le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente statuto.

Art. 31 – Scioglimento dell'Associazione

L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

L'assemblea straordinaria, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'associazione, nomina dei liquidatori, possibilmente tra i soci, e delibera, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 CTS, la devoluzione del patrimonio residuo ad altro ente del terzo settore per fini sportivi in quanto di utilità sociale previo parere positivo dell'ufficio regionale/statale del registro unico nazionale del terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 32 – Rinvio

L'associazione si conforma al Codice del terzo settore ed ai relativi provvedimenti attuativi, alle disposizioni relative alle associazioni sportive dilettantistiche e, qualora compatibili, alle disposizioni del Codice civile. L'associazione si conforma in particolare alle norme ed alle direttive del CIO, del CONI e delle Federazioni, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva a cui l'associazione si affilia con delibera del Consiglio Direttivo.